

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE IL RILASCIO DEI PERMESSI
IN DEROGA DI CUI AL COMMA 4, DELL'ART. 7
DEL CODICE DELLA STRADA

Articolo 1
finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta e di rilascio dei permessi in deroga agli obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente di cui all'articolo 7 del Codice della Strada, così come stabilito nel comma 4 del medesimo articolo 7.
2. Per quanto concerne la "necessità" legittimante la deroga, la stessa andrà accertata in riferimento alla tutela di interessi non solo di pari rango rispetto a quelli sacrificati alla collettività, ma altresì nel rispetto di interessi anche privati specialmente se legati ad attività economiche, dallo svolgimento delle quali il richiedente trae sostentamento.

Articolo 2
campo di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione in tutte le strade interne o esterne al centro abitato, laddove la segnaletica che ha stabilito obblighi, divieti o limitazioni è stata installata a seguito di ordinanza del Sindaco.
2. Non sono concessi permessi in deroga ai soli divieti di sosta e/o fermata, ad eccezione dei casi di cui all'ultimo periodo del comma 4 e del comma 11 dell'articolo 7 del Codice della Strada e di quelli previsti al punto 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 3
modalità di rilascio

1. Le richieste in deroga riferite ad un periodo compreso tra una giornata ed una settimana, sono da intendersi richieste di permesso e di conseguenza, valutati gli aspetti di economicità ed efficacia da perseguirsi nell'attività di questa pubblica amministrazione, possono essere presentate, e di conseguenza il permesso rilasciato, in carta semplice.
2. Le richieste in deroga riferite a periodi maggiori di una settimana sono considerate richieste di autorizzazione, per cui ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 642, sono da presentarsi, e di conseguenza l'autorizzazione da rilasciarsi, in competente bollo.
3. Le autorizzazioni in deroga di cui al comma precedente hanno validità temporale massima di un anno.
4. I permessi e le autorizzazioni, di seguito indicati "provvedimenti" sono rilasciati dall'Unità Operativa Polizia Municipale.
5. I provvedimenti, qualora possano sussistere dubbi circa la portata del fondo stradale in rapporto alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli da autorizzare in deroga, sono rilasciati previo ottenimento del parere da parte dell'Area Uso e Assetto del Territorio.

Articolo 4
prescrizioni, condizioni e cautele

1. I provvedimenti in deroga debbono contenere, quale condizione, l'indicazione che gli eventuali danni provocati ai manufatti esistenti sulla sede viaria sono da considerarsi a carico dell'intestatario dell'atto stesso.
2. Prescrizioni inerenti particolari situazioni di tempo e luogo, sono da prescriversi da parte del responsabile del provvedimento, anche su parere dell'Area U.A.T. di cui al punto 5 dell'articolo 3.
3. Analogamente, le cautele da imporsi saranno vincolate alla tutela degli utenti della strada ed alla sicurezza della circolazione.
4. L'inosservanza delle prescrizioni, condizioni e cautele imposte ha come conseguenza, oltre alla sanzione di cui all'articolo 7, punto 1, la revoca del provvedimento.

Articolo 5 modulistica

1. L'Unità Operativa di Polizia Municipale predisporrà la modulistica necessaria per la richiesta dei provvedimenti, che dovrà contenere, oltre ai dati personali del richiedente, anche il modello e la targa dei veicoli da autorizzare, il periodo di validità dell'atto, la zona di validità, il motivo della richiesta ed il tipo di deroga.

Articolo 6 casi particolari

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, previo specifico accertamento sanitario, resta disciplinato dall'articolo 188 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal D.P.R. n° 503/1996; il rilascio del provvedimento rimane di competenza dell'Unità Operativa Servizi Demografici.
2. L'autorizzazione alla collocazione temporanea della segnaletica di prescrizione complementare a lavori, depositi e cantieri stradali rilasciata ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n° 495/1992, nonché l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con mezzi d'opera e/o macchine operatrici per interventi diversamente non eseguibili, rivestono il carattere di autorizzazioni in deroga anche al solo divieto di sosta e/o fermata.

Articolo 7 sanzioni

1. Chiunque non osserva le prescrizioni, le condizioni e/o le cautele riportate nei provvedimenti in deroga, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 120,00.
2. Chiunque non espone in modo ben visibile, pur essendone in possesso, il provvedimento, ivi compreso il c.d. contrassegno invalidi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.
3. Il titolare del provvedimento in deroga che non consegna all'ufficio l'atto revocato, entro 15 giorni dalla revoca, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 90,00. L'invito alla consegna dell'atto è rinnovato fino all'esecuzione dello stesso.
4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di inosservanza delle prescrizioni della segnaletica stradale in mancanza di permesso o autorizzazione in deroga.

Articolo 8

normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n° 689, nonché quelle del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
2. Rimane salvo quanto previsto dal D.Lgs 30/04/1992, n° 285 (codice della strada).

Articolo 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ostellato.